



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai Magistrati:

dr. Antonietta Savino	-Presidente
dr. Daniele Colucci	-Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile	-Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1663/21 r. g. l., vertente

TRA

Matarazzo Dina, in giudizio attraverso il tutore **Matarazzo Angelo Salvatore**, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marra, presso il quale elettivamente domicilia, in Caserta via Dorso n. 16

APPELLANTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala di Benedictis ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di via De Gasperi n. 45

APPELLATO

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in atti Matarazzo Angelo Salvatore, nella qualità indicata in epigrafe, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 1381 del 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che rigettava la domanda di revocazione della sentenza n. 334 del 2015 del medesimo Tribunale, che aveva negato a Matarazzo Dina l'indennità di accompagnamento, nonostante la presenza del giudicato espresso dalla sent. n. 1473 del 2009 sempre del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato la medesima interdetta, quindi incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.

Censurava la pronuncia impugnata, la quale non aveva correttamente considerato il tenore dell'art. 395, n. 5 c.p.c., in quanto la persona interdetta legale per definizione non poteva attendere agli atti quotidiani della vita.

Vi era, quindi, l'identità di oggetto tra i due giudizi, in quanto diretti a tutelare lo stesso interesse, ricorrendo altresì l'ulteriore condizione dell'assenza di qualsivoglia considerazione, da parte del primo Giudice, del giudicato esterno, pur rilevabile d'ufficio, nella sentenza che si chiedeva di revocare.

Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca della sentenza sopra cit., con condanna dell'Istituto al riconoscimento in favore di Matarazzo Dina dell'indennità di accompagnamento, nei termini già azionati con l'originario ricorso di primo grado.

Si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, resistendo all'appello.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.

L'appello è infondato nei termini che seguono.

La Corte in primo luogo condivide l'assunto del primo Giudice sulla non identità tra l'oggetto del giudizio di interdizione e quello finalizzato al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.

Come insegna la S.C. (cfr. Cass., II, 3.12.2021 n.38230), in tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico.

Orbene, il giudizio di interdizione attiene alla valutazione della capacità del soggetto di tutelare i propri interessi.

Come ha ben osservato sempre la S.C. (Cass., III, 8.2.2012 n. 1770), sulla pronuncia di interdizione si forma un giudicato *sui generis*, in quanto essa, siccome grandemente limitativa

della capacità di agire, costituisce un'eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e deve necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale idonea ad escludere la capacità di provvedere ai propri interessi che non soltanto sia abituale, ma soprattutto persistente nel tempo.

Il giudizio avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento è finalizzato, invece, ad accertare la condizione del soggetto e la sua idoneità al compimento in autonomia non degli atti giuridici, ma quelli materiali quotidiani della vita e, quindi, la valutazione medico-legale è funzionale a una tale valutazione di meritevolezza del beneficio assistenziale.

In altri termini, la condizione, anche mentale, del soggetto interessato in un caso è correlata allo *status*, cioè alla definizione della capacità per il compimento di atti di disposizione della persona e del patrimonio, nell'altro alla condizione fisica e al bisogno di assistenza materiale che essa richiede. Trattasi di due valutazioni che possono comportare accertamenti di fatto e valutazioni in parte sovrapponibili, ma gli ambiti da appurare sono in linea di principio diversi e autonomi. Ciò posto, va rilevato che il primo Giudice ha in ogni caso rigettato il ricorso per revocazione non solo per quanto esposto, ma anche per una preliminare verifica di inammissibilità, fondata sull'intervenuto decorso del termine di impugnazione di revocazione per la specifica tipologia ex art. 395, n. 5, c.c., profilo che non è stato oggetto di alcuna censura nel presente gravame e che da solo si appalesava sufficiente a disattendere la domanda.

Al riguardo è ancora una volta la Nomofilachia (cfr., da ultimo, Cass., III, 6.7.2020 n. 13880) a ricordarci che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse *rationes decidendi*, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'esito negativo del gravame per l'esistenza del giudicato sulla *ratio decidendi* non censurata.

A quanto esposto consegue il sicuro rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nulla va disposto per le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Va infine dato atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

nulla per le spese di lite del grado.

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.

Napoli, 15 settembre 2023

IL CONSIGLIERE REL. EST.

(dr. Daniele Colucci)

IL PRESIDENTE

(dr. Antonietta Savino)